

Numero  
3630

sl

0

Bellinzona  
10 luglio 2024

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Al  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato PDF  
e Word a [Imr@blv.admin.ch](mailto:Imr@blv.admin.ch)*

### Procedura di consultazione

**Obblighi di dichiarazione e divieti di importazione per prodotti animali e vegetali: modifica delle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare e dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali**

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione citata in oggetto e per l'opportunità di esprimere le nostre osservazioni sulla revisione rispettivamente l'adozione delle sette ordinanze incluse in questo progetto di riforma legislativa.

Trasmettiamo le nostre considerazioni con l'apposito formulario allegato.

In linea di principio, accogliamo beninteso con favore le misure volte a migliorare il benessere degli animali nella produzione di derrate alimentari o altri oggetti di origine animale. Rileviamo tuttavia che il concetto di etichettatura obbligatoria per i metodi di produzione vietati in Svizzera comporta un notevole sforzo di controllo senza risultare forzatamente molto efficace. In effetti, dato che non esistono metodi di analisi per verificare l'impiego di metodi di produzione autorizzati in Svizzera, i controlli si limitano all'esame dei documenti commerciali e delle relative conferme. Su tale base, il rischio di inganno e di frode è elevato visto anche il lucrativo mercato riguardo a tali prodotti. Essendo interessati solo i metodi di produzione per i quali esistono standard internazionali, sarebbe più efficace escludere dall'importazione in Svizzera i prodotti alimentari provenienti da Paesi che non rispettano tali standard, in linea di principio e a prescindere da eventuali conferme da parte di organismi di certificazione.

Sebbene non sia un tema direttamente oggetto della presente consultazione, si chiede una modifica all'allegato 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande in modo da riportare il limite di arricchimento del mosto d'uva dall'attuale 1.5% al 2.5% vol., cioè alla situazione precedente alla revisione del diritto sulle derrate alimentari (progetto "Stretto 3") che ha introdotto un rinvio al regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici consentiti. La ripresa del diritto europeo e l'assoggettamento della Svizzera alla zona viticola europea C I, non tiene conto delle

RG n. 3630 del 10 luglio 2024

specificità della produzione enologica svizzera e può avere un impatto considerevole sulla qualità e sulle caratteristiche dei vini, in special modo in annate difficili, durante le quali i produttori verrebbero privati della necessaria flessibilità. Questo si traduce in uno svantaggio per la produzione locale in una situazione di mercato già tesa a causa della concorrenza della produzione estera, che può offrire molte alternative ai nostri prodotti.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Christian Vitta

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- menzionato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



## Consultazione alla modifica delle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare e dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (dal 10.4. al 12.7.2024) Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Repubblica e Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: TI

Indirizzo, luogo: Cancelleria dello Stato, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona

Persona di contatto: Luca Bacciarini

Telefono: 091/814.41.00

E-mail: luca.bacciarini@ti.ch

Data: 26.06.2024

### Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 12 luglio 2024 al seguente indirizzo:  
[lmr@blv.admin.ch](mailto:lmr@blv.admin.ch)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria (USAV)  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
info@blv.admin.ch  
www.blv.admin.ch

## Osservazioni generali sulle modifiche dell'OITE-PT e dell'OITE-UE

In linea di principio, vengono accolte con favore le misure volte a migliorare il benessere degli animali nella produzione di derrate alimentari o altri oggetti di origine animale.

Tuttavia, il concetto di etichettatura obbligatoria per i metodi di produzione vietati in Svizzera ha dei limiti. Comporta un notevole sforzo di controllo senza raggiungere l'obiettivo di proteggere il benessere degli animali, come richiesto dal Parlamento. Poiché non esistono metodi di analisi per verificare, ad esempio, se il "foie gras" o la pelliccia importati siano stati prodotti con metodi di produzione autorizzati in Svizzera, i controlli si limitano alla verifica dei documenti commerciali e delle relative conferme. Il rischio di inganno e di frode con tali documenti è molto alto a causa del mercato lucrativo di tali prodotti, e la possibilità di individuare un effettivo inganno o addirittura una frode attraverso i soli controlli cartacei è di conseguenza limitata.

Come si evince dai documenti di commento, sono interessati solo i metodi di produzione per i quali esistono standard internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OMSA) o Convenzione di Rotterdam). Sulla base di questi standard internazionali, si ritiene che sia lecito escludere dall'importazione in Svizzera i prodotti alimentari provenienti da Paesi che non rispettano tali standard, in linea di principio e a prescindere da eventuali "conferme da parte di organismi di certificazione", anche se questa procedura viola alcuni accordi internazionali. Questa sarebbe una modalità d'attuazione della richiesta parlamentare sicuramente più efficace.

Pertanto, al posto dell'obbligo di etichettatura per i metodi di produzione vietati in Svizzera, si dovrebbero redigere elenchi di Paesi che hanno requisiti equivalenti a quelli svizzeri in termini di condizioni di allevamento e metodi di produzione. In futuro, gli alimenti in questione potrebbero essere importati solo da questi Paesi. Ogni Paese sarebbe libero di dimostrare l'equivalenza in termini di alimenti e metodi di produzione e di presentare una domanda di inclusione nell'elenco dei Paesi.

Di conseguenza, in Svizzera non vi sarebbe l'obbligo di dichiarare i prodotti alimentari e non sarebbe necessario effettuare controlli sui metodi di produzione vietati in Svizzera.



### Osservazioni sui singoli articoli sulle modifiche dell'OITE-PT et dell'OITE-UE

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 5c-j	La procedura proposta è troppo complicata e gli elementi da controllare non possono essere verificati in modo affidabile. Il potenziale di inganno e frode associato è troppo grande rispetto ai benefici per la protezione del benessere degli animali.	Revisione completa e introduzione di un processo per l'inclusione negli elenchi dei Paesi equivalenti a quelli svizzeri in termini di processi produttivi (si vedano anche i commenti generali).

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria (USAV)  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
info@blv.admin.ch  
www.blv.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria (USAV)**

### Osservazioni sull'ordinanza sull'elenco dei Paesi per le pellicce

-

Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria (USAV)  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna  
Tel. +41 58 463 30 33  
[info@blv.admin.ch](mailto:info@blv.admin.ch)  
[www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch)



### **Osservazioni generali sulle modifiche dell'ODerr**

L'obiettivo è quello di evitare che alcune categorie di alimenti siano soggette a requisiti meno severi per i prodotti importati rispetto a quelli prodotti in Svizzera. Questa intenzione è accolta con favore.

Tuttavia, l'applicazione delle nuove disposizioni proposte comporta un notevole sforzo aggiuntivo. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche la possibilità di utilizzare certificati o altri documenti affidabili che possano essere facilmente messi a disposizione degli organi di controllo (paragonabili alla prova degli alimenti biologici).

L'introduzione di questo nuovo requisito di etichettatura aumenta anche la tentazione da parte dei fornitori/grossisti dei nuovi prodotti dichiarabili di "adeguare" l'indicazione del Paese di produzione degli alimenti per evitare di dover dichiarare le informazioni previste nell'Allegato 2.

## Osservazioni sui singoli articoli sulle modifiche dell'ODerr

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 36 cpv. 1-5	<p>Il sistema proposto si basa esclusivamente su un elenco di Paesi in cui sono ancora consentiti alcuni metodi di produzione non autorizzati in Svizzera. Ciò significa che tutti i prodotti provenienti da tali Paesi sono soggetti all'obbligo di etichettatura, indipendentemente dal metodo di produzione.</p> <p>Dovrebbe rimanere possibile immettere sul mercato svizzero prodotti senza obbligo di etichettatura, a condizione che siano stati prodotti con un metodo di produzione che offra gli stessi standard di quelli svizzeri (ad esempio, la produzione biologica). A tal fine, devono essere fornite garanzie affidabili (ad esempio, certificati riconosciuti a livello internazionale) agli organismi di controllo ufficiali.</p>	Si propone di adottare disposizioni corrispondenti.

**Osservazioni generali sull'ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari**

-

**Osservazioni sui singoli articoli dell'ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari**

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
-	-	-

## Osservazioni generali sulle modifiche dell'OID

Il sistema proposto per determinare se gli ingredienti sono soggetti alla nuova dichiarazione obbligatoria del Paese d'origine si basa sulla percentuale di massa (dal 20% o 50% della massa del prodotto finale).

Il controllo della corretta applicazione di questa disposizione presuppone che gli organismi di controllo dispongano di informazioni affidabili o di una ricetta, cosa che non avviene quasi mai. Queste informazioni possono essere ottenute in modo affidabile solo con uno sforzo molto grande e sproporzionato.

D'altra parte, la possibilità di utilizzare "formulazioni negative" per l'origine non fornisce informazioni utili ai consumatori e contraddice uno degli scopi della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 1 lett. d, RS 817.0). Inoltre, può essere usata impropriamente per fare affermazioni discriminatorie senza fornire alcuna informazione effettiva (ovvero l'origine). In base all'art. 16 cpv. 4 lett. d, la dicitura nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare come "Le arance non provengono da Israele" sarebbe consentita come indicazione di origine.

## Osservazioni sui singoli articoli sulle modifiche dell'OID

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 16 cpv. 1	<p>Finora, l'obbligo di indicare l'origine di una materia prima utilizzata come ingrediente nella fabbricazione di un alimento dipendeva, tra l'altro, dalla presentazione del prodotto. Secondo la proposta di regolamento, la presentazione di un prodotto non dovrebbe più essere determinante. Solo la percentuale di peso e l'origine degli ingredienti devono essere presi in considerazione come criteri per l'obbligo di dichiarazione.</p> <p>L'estensione dell'obbligo di dichiarazione a tutti i prodotti con una corrispondente percentuale di peso di un ingrediente aumenta notevolmente il carico di lavoro per le aziende e il carico di lavoro di ispezione per le autorità di controllo.</p>	L'obbligo di etichettatura non dovrebbe essere esteso a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro presentazione.
Art. 16 cpv. 4	L'indicazione dell'etichettatura negativa (art. 16 cpv. 4 lett. b, c e d) non fornisce ai consumatori alcuna informazione effettiva, ma può essere usata impropriamente per fare dichiarazioni discriminatorie discutibili.	cancellare

## Osservazioni generali sulle modifiche dell'ordinanza del DFI sulle bevande

Si può comprendere l'armonizzazione delle norme di etichettatura del vino con le disposizioni dell'Unione Europea, a condizione che venga introdotta per tutte le bevande alcoliche con un contenuto alcolico inferiore al 15% del volume. Non c'è alcun motivo ragionevole per introdurre questi requisiti legali solo per il vino.

Riteniamo sbagliato offrire la possibilità di fornire alcune informazioni essenziali dal punto di vista della legislazione alimentare (in particolare l'elenco degli ingredienti) in forma elettronica. Da un lato, le informazioni non sono disponibili per tutti i consumatori al momento della decisione d'acquisto, ma solo per coloro che sono dotati dei dispositivi tecnici necessari, il che contraddice i principi della legislazione alimentare e lo scopo della Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 1 lett. d LDerr). D'altra parte, dovrebbe essere possibile garantire che le informazioni siano disponibili per un periodo di tempo più lungo, dato che il vino in particolare viene conservato a lungo, il che difficilmente sarà fattibile.

Se non si considerano fondamentali le nuove indicazioni (valori nutrizionali delle bevande alcoliche, elenchi degli ingredienti) per tutti i consumatori e le consumatrici, si può rinunciare all'etichettatura obbligatoria di queste informazioni. In questo caso sarebbe comunque possibile un'informazione volontaria in forma elettronica escludendo quindi un ostacolo al commercio.

### Richiesta di riportare il limite di arricchimento del mosto d'uva dall'1.5% al 2.5% vol.

In occasione della revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari del 2019 (progetto Stretto 3), entrata in vigore il 1° luglio 2020, nell'allegato 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande è stato introdotto un rimando agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici consentiti. Inoltre nel medesimo allegato è stato stabilito che *la Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell'appendice I del regolamento (UE) n. 1308/2013*. Con questa modifica il tasso di arricchimento massimo del mosto d'uva è stato di fatto abbassato dal 2.5%, valore in vigore prima della revisione, all'1.5% vol., senza che ciò fosse previsto esplicitamente nel progetto di revisione Stretto 3 e nel relativo rapporto esplicativo. Un abbassamento del tasso massimo di arricchimento all'1.5% vol. corrisponde a una riduzione del 40% e da ritenersi dunque sproporzionata rispetto alla prassi precedente. Un simile adeguamento ha un impatto considerevole sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti, in special modo in annate difficili, durante le quali i produttori verrebbero privati della necessaria flessibilità. Questo si traduce in uno svantaggio per la produzione locale in una situazione di mercato già tesa a causa della concorrenza della produzione estera, che può offrire molte alternative ai nostri prodotti. L'assoggettamento della Svizzera alla zona viticola europea C I comporta una ripresa del regolamento europeo senza tenere adeguatamente conto delle peculiarità e dell'unicità delle regioni vitivinicole svizzere e delle loro pratiche e tradizioni. Il regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VIII, parte I, lett. A, cpv. 3 prevede inoltre che "*negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti [di arricchimento] siano innalzati dello 0,5 %*", ma non è chiaro se tale possibilità sia data anche al nostro Paese.

Riteniamo dunque che la modifica dell'allegato 9 avvenuta in occasione della revisione del 2019 sia poco adatta alla nostra produzione vitivinicola e non tenga adeguatamente conto degli interessi commerciali della filiera. Si chiede pertanto di riportare il limite di arricchimento per il mosto d'uva al 2.5% vol. Più in generale, si chiede di rivalutare il rimando diretto agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto riguarda tutte le pratiche e i trattamenti enologici consentiti, optando invece per una ripresa del diritto europeo più differenziata, in modo da tenere conto delle specificità della produzione enologica svizzera.

## Osservazioni sui singoli articoli sulle modifiche dell'ordinanza del DFI sulle bevande

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 75 cpv. 1 lett. g-i	<p>Per le bevande con un contenuto alcolico superiore all'1.2% in volume non sono richiesti né l'elenco degli ingredienti né l'etichettatura nutrizionale. Ciò significa che le informazioni corrispondenti non sono più necessarie per la birra o altre bevande alcoliche di questo tipo. Nel caso del vino, invece, le informazioni sull'elenco degli ingredienti o l'etichettatura nutrizionale sono ora richieste con riferimento alle disposizioni applicabili nell'UE (cfr. art. 75). Si ritiene questa regolamentazione incoerente.</p> <p>È necessario introdurre un obbligo di dichiarazione relativo all'elenco degli ingredienti e all'etichettatura nutrizionale per tutte le bevande alcoliche con un volume inferiore al 15%, oppure rinunciare all'obbligo di dichiarazione per l'intera categoria di prodotti.</p>	Introduzione di un obbligo di dichiarazione per tutte le bevande alcoliche con un contenuto volumetrico inferiore al 15 per cento (modifica dell'art. 9 cpv. 1 lett. f OID) o rinuncia completa a un corrispondente obbligo di dichiarazione per questa categoria di prodotti e quindi rinuncia all'introduzione delle disposizioni previste dall'art. 75 della presente ordinanza.
Art. 75 cpv. 2bis e 2ter	La fornitura di alcune informazioni essenziali dal punto di vista della legislazione alimentare (in particolare l'elenco degli ingredienti) in forma elettronica non è disponibile per tutti i consumatori al momento della decisione di acquisto, ma solo per coloro che sono dotati dei dispositivi tecnici necessari. Se si vuole creare un obbligo di fornire tali informazioni, queste devono essere fornite per iscritto.	cancellare
Allegato 9	<p>Si chiede di riportare i limiti di arricchimento alla situazione precedente all'entrata in vigore delle modifiche relative alla revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari del 2019 (progetto Stretto 3).</p> <p>Si chiede inoltre di rivalutare il rimando diretto agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto riguarda tutte le pratiche e i trattamenti enologici consentiti, optando invece per una ripresa del diritto europeo più differenziata, in modo da tenere conto delle specificità della produzione enologica svizzera.</p>	<p>Nuovo cpv: <b>Limiti di arricchimento</b>  <u>L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare i 2,5 per cento vol.</u></p> <p>Reintroduzione almeno parziale delle appendici dell'allegato 9 riguardanti le pratiche e i trattamenti enologici consentiti eliminate con la revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari del 2019.</p>